

Regolamento approvato con delibera Consiliare n. 58 del 19/05/2016

CITTA' DI TRAPANI

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

INDICE

Titolo I Disposizioni Generali

- Art.1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art.2 Disciplina delle Entrate
- Art.3 Gestione delle Entrate

Titolo II Statuto del Contribuente

- Art.4 Diritti del Contribuente
- Art.5 Chiarezza delle norme regolamentari
- Art.6 Certezza delle norme
- Art.7 Informazione e assistenza al contribuente
- Art.8 Rapporti con le associazioni, CCA e ordini professionali

Titolo III

Capo I Gestione delle entrate

- Art.9 Entrate tributarie
- Art.10 Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art.11 Responsabili delle entrate tributarie
- Art.12 Attività di controllo delle entrate tributarie
- Art.13 Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art.14 Agevolazioni e riduzioni
- Art.15 Versamenti
- Art.16 Rimborsi
- Art.17 Interessi
- Art.18 Riscossione coattiva
- Art.19 Riscossione volontaria
- Art.20 Sanzioni tributarie

Capo II Differimento e dilazione dei pagamenti

- Art.21 Differimento dei pagamenti
- Art.22 Rateizzazione degli avvisi di accertamento
- Art.23 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo

Capo III Ravvedimento ed esimenti

- Art.24 Ravvedimento operoso
- Art.25 Cause ostative
- Art.26 Errore scusabile
- Art.27 Cause di non punibilità

Titolo IV Reclamo, Mediazione, Contenzioso, Autotutela

Art.28 Reclamo e Mediazione

Art.29 Contenzioso

Art.30 Autotutela

Titolo V Diritto interpello

Art.31 Appello ordinario e qualificatorio

Art.32 Procedura

Art.33 Effetti

Art.34 Competenza

Art.35 Legittimazione e presupposti

Art.36 Contenuto dell'istanza di interpello

Art.37 Inammissibilità dell'interpello

Titolo VI Norme finali

Art.38 Entrata in vigore

Art.39 Abrogazioni e norme di rinvio

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina le entrate comunali tributarie ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Eventuali e successive modificazioni del regolamento dovute a modifiche normative o a variazioni di indirizzo gestionale legate ad esigenze amministrative, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno effetto con la decorrenza prescritta dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 2 Disciplina delle Entrate

1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un regolamento per definire i criteri e le modalità di applicazione del tributo.

2. Tali regolamenti, unitamente alla delibera di approvazione, devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art.3 Gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità può scegliere di gestire le proprie entrate in una delle seguenti forme:

-Gestione diretta da parte dell'ente;

-Gestione associata con altri enti locali ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs. n. 267/2000 della fase di accertamento;

-Affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000;

-Affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e), del D. Lgs n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;

-Affidamento in concessione, mediante la procedura di evidenza pubblica, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 446/1997 o ai concessionari della riscossione di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

2. La gestione delle entrate deve essere deliberata dal comune tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'ente e dei relativi costi.

3. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate non deve comportare maggiori oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Titolo II

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 Diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente titolo disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art.5 Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari tributarie devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art.6 Certezza delle norme

1. Salvo che si tratti di norme interpretative, le disposizioni regolamentari tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, fatto salvo il disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che dispone che i regolamenti tributari comunali devono essere deliberati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le modifiche regolamentari introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. Le disposizioni in materia tributaria contenute in provvedimenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima di sessanta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di adozione.

Art.7 Informazione e assistenza al contribuente

1. Il Comune assume iniziative idonee ad agevolare la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i tributi locali, anche mettendo a disposizione dei contribuenti, presso i propri uffici e sul proprio sito internet, i testi vigenti.
2. Il Comune porta a conoscenza dei contribuenti, con i mezzi ritenuti più idonei, tutte le deliberazioni, circolari, risoluzioni e risposte ad istanze di interpello da esso adottate o emanate, nonché ogni altro atto che reca disposizioni sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti dei propri uffici tributari.
3. L'ufficio tributi organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso. Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente
4. Il servizio di informazioni e assistenza ai cittadini in materia di tributi locali è gratuito, salvo il rimborso dei diritti di cancelleria, e si realizza con le seguenti modalità:

- a. Apertura di sportelli con massima possibilità di accesso per i disabili;
- b. Affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- c. Distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- d. Attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- e. Comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

5. Il Comune ha l'obbligo di rendere disponibili al contribuente presso le sedi dell'Ufficio tributi, nonché sul sito internet istituzionale dello stesso i modelli tributari in tempo utile.

6. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di interpello.

7. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

8. Il contribuente potrà inoltrare ogni comunicazione o dichiarazione avvalendosi dello strumento informatico della posta elettronica con gli effetti di Legge previsti. Potrà inoltre domandare espressamente che qualsiasi corrispondenza dell'ufficio venga spedita alla casella di posta elettronica dallo stesso segnalata. Gli atti che necessitano della notificazione per la loro efficacia di Legge potranno essere trasmessi telematicamente dall'ufficio al contribuente solo alla condizione essenziale che si tratti di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata.

Art. 8 Rapporti con le associazioni, CAA e ordini professionali

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

Titolo III Entrate tributarie

Capo I Gestione delle entrate

Art. 9 Entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 10 Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate, con apposita deliberazione dell'organo competente, in modo da rispettare l'equilibrio di bilancio.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Salvo diversa disposizione di legge, qualora non siano adottate entro il suddetto termine, le aliquote tributarie e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art.11 Responsabili delle entrate tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate tributarie i funzionari responsabili del tributo designati a norma di legge.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
3. Nel caso in cui la gestione del tributo venga affidata a terzi, i responsabili dei tributi curano i rapporti con l'affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione ed effettuano il controllo della gestione.

Art. 12 Attività di controllo delle entrate tributarie

1. I responsabili dei singoli tributi provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.
2. La Giunta può stabilire dei criteri di controllo con riferimento a particolari settori di intervento.
3. Per potenziare l'attività di controllo, la Giunta può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.
4. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 13 Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure e tenendo conto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti risultanti dalle attività suddette devono indicare il motivo che ha dato luogo alla loro emanazione, il periodo di riferimento, l'aliquota in vigore nell'anno di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'Ufficio cui chiedere eventuali informazioni riguardo al provvedimento stesso, i termini e le modalità per proporre ricorso/reclamo avverso l'atto stesso.
3. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione.
4. La notificazione dei provvedimenti in esame avviene a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.
6. E' consentito al contribuente di prestare completa acquiescenza (c.d. "definizione del contribuente") agli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia, versando tributo, sanzioni ed interessi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

Gli effetti dell'acquiescenza sono:

- Definitività dell'accertamento: se il contribuente si avvale dell'adesione formale entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, l'accertamento diviene definitivo e non più impugnabile o annullabile;
- Riduzione delle sanzioni nella misura prevista dalla normativa vigente

La riduzione delle sanzioni non opera nel caso di accertamenti per omesso, parziale o tardivo versamento, per i quali si applica la sanzione del 30%.

7. Al contribuente è consentita la definizione agevolata delle sanzioni, versando le stesse in misura ridotta, senza acquiescenza al tributo che può essere oggetto di contestazione.

Art. 14 Agevolazioni e riduzioni

1. Nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi possono essere previste anche ipotesi di agevolazioni e riduzioni.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per le quali non risulti necessaria la disciplina regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento.

Art.15 Versamenti

1. I versamenti dei tributi non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto sia inferiore o uguale ad € 12,00, ad eccezione dei tributi calcolati su base giornaliera per i quali si riscuote l'importo dovuto senza applicazione di minimi.

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 16 Rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, esclusi di interessi legali, siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno di imposta.

2. Le richieste di rimborso vanno presentate con apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. I rimborsi per le somme pagate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazione delle somme dovute per la stessa tipologia di tributo previa comunicazione, da presentare prima della scadenza del termine di versamento, all'Ufficio tributi competente.

4. La compensazione è subordinata all'autorizzazione della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 17 Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso d'interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 Riscossione coattiva

1. Per tutti i tributi la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e con la procedura di cui al DPR n. 602/1973.

2. In alternativa, l'Ente può prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del R.D. n. 639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/73 in quanto compatibili sia in modo diretto dal Comune o mediante affidamento alle società di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97. Il Sindaco o il legale rappresentante della società dovranno nominare la figura del Funzionario Responsabile della riscossione.

Art. 19 Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo le disposizioni normative e i singoli regolamenti.

Art. 20 Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997, devono essere contestate o irrogate entro i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.

Capo II Differimento e dilazione dei pagamenti

Art. 21 Differimento pagamento tributi

1. Nel caso di calamità, la Giunta può differire il pagamento dei tributi locali, per una definita parte del territorio comunale ovvero per una o più categorie di contribuenti

Art. 22 Rateizzazione degli avvisi di accertamento

1. Per i debiti riguardanti avvisi di accertamento possono essere concesse rateizzazioni di pagamento, a domanda e alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 300,00 per le persone fisiche e € 1.000,00 per le attività economiche, in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del Funzionario Responsabile del tributo.
3. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.
4. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento;
 - b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
 - c. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
 - d. la durata del piano rateale;
5. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.
6. Per importi superiori ad Euro 5.000,00 può essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
7. Il Funzionario Responsabile del Tributo si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
8. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.
9. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta). Dalla data di scadenza dell'ultima rata fino al successivo eventuale

termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.

10. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.
11. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
12. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alle rate dovute.

Art. 23 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo

1. La richiesta di rateizzazione riferita ad importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.

Capo III Ravvedimento ed esimenti

Art. 24 Ravvedimento operoso

1. Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare i tributi entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso di cui dall'Art. 13 del D.lgs. n. 472/97
2. Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare il tributo dovuto con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
3. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
4. Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:

- a) **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- b) **Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo,** prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- c) **Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno,** e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale .
- d) **Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo,** ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Art. 25 Cause ostative

1. Il ravvedimento può essere effettuato sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento.

Art. 26 Errore scusabile.

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 27 Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Titolo IV

Reclamo, Mediazione, Contenzioso, Autotutela

Art.28 Reclamo e Mediazione

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016.

2. Per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il valore di cui al comma precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.lgs.n. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Sono sospesi la riscossione e il pagamento, fermo restando che in caso di esito negativo sono dovuti gli interessi legali.

4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il Responsabile dell'istruttoria del procedimento di reclamo/mediazione sarà individuato dal responsabile del tributo in un istruttore diverso da quello che ha istruito l'atto impugnato.

6. Il procedimento di reclamo/mediazione dovrà concludersi, entro il termine di 90 giorni, con l'adozione da parte del Funzionario responsabile del tributo di un provvedimento espresso e motivato, anche eventualmente invitando il contribuente al contraddittorio, di accoglimento totale o parziale ovvero di rigetto.

7. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

Art. 29 Contenzioso

1. La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale o al soggetto individuato dallo Statuto ovvero dalla normativa sul singolo tributo. L'assistenza tecnica può essere delegata al dirigente del Settore finanziario e/o al funzionario responsabile dei singoli tributi e/o ad un dipendente del Ufficio Tributi almeno di categoria "C";

Art. 30 Autotutela

1. Il funzionario responsabile delle singole entrate può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti in caso di illegittimità o di errore manifesto. Può inoltre revocare l'atto qualora rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revoca o revisione dell'atto deve essere motivato e notificato al soggetto interessato.

3. Costituiscono ipotesi, non esaustive, di illegittimità dell'atto:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti
- mancanza di documentazione successivamente sanata
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
- vi è pendenza di giudizio
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Titolo V

Diritto di interpello

Art. 31 Appello ordinario e qualificatorio

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal caso l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con l'invito ad ottemperarvi.

Art. 32 Procedura

1. L'interpello si propone attraverso la presentazione, mediante consegna all'ufficio protocollo, o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo PEC di una istanza circostanziata all'ufficio tributi, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa che si intende adottare ed eventuale recapiti telefonici o telematici.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Il parere normativo emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure può essere fornito anche telematicamente.

Art. 33 Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui al precedente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche o contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. In caso di risposta rettificativa della precedente, sia se la precedente sia stata resa in forma esplicita o implicita dal comune, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, nulla può essere contestato al contribuente che abbia posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta. Qualora il contribuente non abbia ancora attivato comportamenti conformi, l'ufficio può recuperare tributo ed interessi.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti successivi e non anche su quello indicato nell'istanza di interpello.

Art. 34 Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 20 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Art.35 Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 36 Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 37 Inammissibilità dell'interpello

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 35;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 34;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

Titolo VI

Norme finali

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento produce effetti a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 39 Abrogazioni e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 02/04/2004 e s.m.i.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali approvato con delibera consiliare n. 93 del 27/06/2002.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.